

# L'evoluzione della pianificazione di bacino in Regione Liguria

*geol. Lorenza **CASALE**, Unità Organizzativa Assetto del Territorio, Regione Liguria*

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



# LA PIANIFICAZIONE DI BACINO

a 35 ANNI dalla LEGGE 18 maggio 1989, n. 183

«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»\*

(*\*abrogata dal decreto legislativo n. 152 del 2006 «Norme in materia ambientale»*)

Passato e presente della Pianificazione di bacino

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



# LEGGE 18 MAGGIO 1989, n. 183


Con la L. 183/89, tutto il territorio nazionale è stato suddiviso in bacini idrografici, secondo tre gradi di rilievo territoriale: nazionale, interregionale, regionale.

In Regione Liguria questa suddivisione ha comportato l'istituzione di **tre diverse Autorità di bacino**:

- **Autorità di bacino di rilievo nazionale** - per la porzione di territorio regionale scolante nel bacino del **Fiume Po**
- **Autorità di bacino di rilievo interregionale** - per la porzione di territorio regionale relativa al **Fiume Magra**
- **Autorità di bacino di rilievo regionale** - per i bacini scolanti nel Mar Ligure

**Autorità di bacino di  
rilievo nazionale del Fiume Po**

**Autorità di bacino di  
rilievo interregionale del Fiume Magra**



Sono organi dell'Autorità di bacino di rilievo nazionale:  
a) il comitato istituzionale;  
b) il comitato tecnico;  
c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Sono organi dell'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra:  
a) il comitato istituzionale;  
b) il comitato tecnico;  
c) il segretario generale.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



**In applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, la Regione Liguria promulga la L.R. n. 9/93:**

**L.R. 28 gennaio 1993, n. 9 - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183**

**Negli anni successivi, vengono promulgate altre leggi regionali che modificano gli organi ed i compiti dell'Autorità di bacino regionale. In particolare:**

**1) L.R. 21 giugno 1999, n. 18 - Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia**

**2) L.R. 4 dicembre 2009, n. 58 - Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale**

**3) L.R. 10 aprile 2015, n. 15 - Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)**

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**



## ARTICOLO 3

(Attività' della Regione)

### 1. La **Giunta Regionale**:

- a) **collabora** nel rilevamento e nell' elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po;
- b) **adotta**, d' intesa con la Regione Toscana, il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra ...omissis...

### 2. Il **Consiglio regionale** su proposta della Giunta: ...omissis...

- b) **delimita** i bacini idrografici di rilievo regionale e gli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per i quali deve essere redatto un unico piano di bacino;
- c) **approva**, d' intesa con la Regione Toscana, il piano di bacino di rilievo interregionale del fiume Magra; ...omissis...

## ARTICOLO 12

### **(Autorità di bacino del fiume Magra)**

1. **la Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana**, la formazione del comitato istituzionale di bacino, del comitato tecnico e della segreteria tecnico – operativa, per procedere alla redazione del piano di bacino idrografico del fiume Magra, alla programmazione degli interventi, alla definizione delle modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino ivi compresa la progettazione, la realizzazione, la gestione ed il finanziamento degli incentivi degli interventi e delle opere.
2. Per la elaborazione, adozione ed approvazione del piano di bacino del fiume Magra si applicano le procedure previste dall' articolo 19 (che richiama le procedure valide per «I piani di bacino di rilievo nazionale») della legge 18 maggio 1989 n. 183.
3. Allo scopo di disciplinare il funzionamento dell' Autorità di bacino del fiume Magra, il comitato istituzionale dell' Autorità medesima adotta il regolamento che viene approvato di intesa dalle regioni interessate.

## ARTICOLO 13

### **(Autorità di bacino del fiume Po)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, o assessore delegato, rappresenta la regione ai lavori del comitato istituzionale per il bacino del fiume Po.
2. A far parte del Comitato tecnico per il bacino del fiume Po sono nominati il dirigente del servizio difesa del suolo ed il dirigente del servizio tutela dell' ambiente, quale supplente.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova**



## ARTICOLO 7

### **(Autorità di bacino di rilievo regionale)**

1. Per tutti i bacini di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 **è istituita l' Autorità di bacino** che opera considerando gli ambiti di cui alla lettera b) comma 2 dell' articolo 3 come ecosistemi unitari.
  
2. Sono organi dell' Autorità di bacino:
  - a) il Comitato istituzionale;
  - b) il Comitato tecnico regionale;
  - c) i Comitati tecnici provinciali e della città metropolitana.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



**Il Comitato istituzionale** è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia individuati dalla Giunta regionale, dal Presidente delle amministrazioni provinciali o loro delegati e da un rappresentante regionale dell' Unione nazionale delle Comunità montane.

**Il Comitato tecnico regionale** è composto da vari dirigenti regionali, o loro sostituti; da tre funzionari statali, da cinque esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo nelle materie trattate nei piani di Bacino (geologia, geomorfologia e idrogeologia, scienze forestali e pedologiche, scienze naturali, chimica ambientale e ingegneria idraulica)

**Il Comitato tecnico provinciale** è composto da:

- a) il Presidente della provincia, o suo delegato, che lo presiede;
- b) due dirigenti regionali ...di cui almeno uno componente del Comitato tecnico regionale;
- c) due dirigenti dell' Amministrazione provinciale, o loro sostituti, competenti in materia di difesa del suolo, ambiente, pianificazione territoriale, protezione civile;
- d) un dipendente del ruolo tecnico per ognuna delle Comunità montane operanti nel territorio provinciale;
- e) due esperti di elevato livello scientifico o tecnico operativo di cui uno specializzato in materie geologiche e l'altro in discipline naturalistiche

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova





## ARTICOLO 16

(Formazione del piano di bacino)

1. **Il piano di bacino elaborato dal Comitato tecnico provinciale** e sul quale si sono espressi favorevolmente il Comitato tecnico regionale ed il Comitato istituzionale, previa adozione da parte del Presidente della Giunta regionale, è pubblicato all' Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
2. **Il Presidente della Giunta regionale adotta il piano di bacino** ....
3. Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazione al piano di bacino ... al comune territorialmente competente. ...I comuni, con proprie deliberazioni consiliari, trasmettono al Comitato tecnico regionale le proprie osservazioni al piano, integrate dal giudizio sulle singole osservazione pervenute.
4. ... il Comitato tecnico regionale valutate le osservazioni ricevute, sentito in merito il Comitato tecnico provinciale .....esprime le proprie determinazioni sul piano, inoltrandole al Comitato istituzionale che, nei successivi sessanta giorni, approva per quanto di competenza il piano di bacino.
5. Detto piano è così trasmesso alla Giunta regionale che, senza indugio, lo propone al **Consiglio regionale per l' approvazione**.
6. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino ufficiale della regione.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



# Piano di bacino del torrente Chiaravagna: Atto di approvazione: DCR n.31 del 29/09/1998



Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova






La scelta del Chiaravagna derivò dalla individuazione di alcune situazioni che rendevano pressoché unico questo bacino:

1) la presenza della più grossa discarica di rifiuti solidi urbani della Regione (Scarpino) con una abnorme produzione di eluato che inquinava in modo decisamente sensibile le acque del Rio Cassinelle

2) una concentrazione notevole di attività estrattive, già presenti nel Medioevo



**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova






3) un intenso e caotico sviluppo delle aree urbanizzate nella parte valliva del bacino che non ha tenuto in alcun conto le necessità di una tutela idrogeologica del territorio (palazzo in Via Giotto)



4) dal punto di vista geologico, l'area è da sempre considerata un'area di transizione tra la catena Alpina e quella Appenninica caratterizzata dalla presenza di lineazioni tettoniche, compresi sovrascorrimenti, che danno origine ad un'ampia fascia cataclastica (la cosiddetta linea Sestri-Voltaggio)



**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova







**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**



## LEGGE 3 agosto 1998, n. 267

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania.

### Art. 1

#### Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio

1. Entro il 30 giugno 1999, **le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni** per i restanti bacini **adottano**, ove non si sia già provveduto, **piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico**, redatti ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, **che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico**. Entro la stessa data sono **comunque adottate le misure di salvaguardia** con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989, *oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 17*, **per le aree a rischio idrogeologico**.

*6-bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondovalle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. ....*

*6-ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati))*

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova





**LEGGE REGIONALE 21 giugno 1999 n. 18 «Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia»**

<p> <b>Articolo 96</b>  <b>Autorità di bacino di rilievo regionale</b> </p> <p>           Sono organi dell'Autorità di bacino:            a) il Comitato istituzionale;            b) il Comitato tecnico regionale;            c) il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio provinciale         </p> <p>           Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è costituito dalla Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta.         </p>	<p> <b>L.R. 9/93 – Articolo 7</b>  <b>(Autorità di bacino di rilievo regionale)</b> </p> <p>           Sono organi dell' <u>Autorità di bacino</u>:            a) il Comitato istituzionale;            b) il Comitato tecnico regionale;            c) i Comitati tecnici provinciali e della città metropolitana         </p> <p> <b>Il Comitato istituzionale</b> è composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia individuati dalla Giunta regionale, dal Presidente delle amministrazioni provinciali o loro delegati e da un rappresentante regionale dell' Unione nazionale delle Comunità montane.         </p>
--	---

- Articolo 97**  
**(Formazione del piano di bacino)**
- Il piano di bacino è elaborato dalla Provincia**, acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale, organo tecnico consultivo, composto da idonee professionalità in materia di ingegneria idraulica, geologia e discipline naturalistiche e da rappresentanti tecnici degli Enti locali.
  - La Provincia**, acquisito l'apporto istruttorio della competente sezione del CTR per il territorio della Regione, **adotta il piano di bacino** e lo trasmette ai Comuni e alle Comunità montane interessate, ai fini della espressione del proprio parere.
  - Il piano è depositato presso la Provincia e pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni interessati.
  - Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni sul piano di bacino.
  - La Provincia, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, si esprime sui pareri dei Comuni e delle Comunità Montane e
  - sulle osservazioni pervenute e trasmette il piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale che, sentita la Sezione competente del CTR per il territorio, esprime un parere vincolante.
  - Entro i successivi trenta giorni **la Provincia approva in via definitiva il piano**.
  - Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**


11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova



## **APPROVAZIONE PIANI DI BACINO**

Anni 1998-2006: l'intero territorio regionale è disciplinato dalla Pianificazione di bacino, in particolare:

**Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Fiume Po (Imperia/Savona/Genova)  
approvato ad aprile 2001**



**Piano stralcio assetto idrogeologico del bacino del  
Fiume Magra e del Torrente Parmignola  
(PAI interregionale del fiume Magra):  
approvato a luglio 2006**

**Piano stralcio assetto idrogeologico regionali «Bacini Liguri» e Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal  
rischio idrogeologico (ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/1998 convertito in L. 267/1998)  
approvati dalle Province:**

**- Tra gennaio 2003 ed aprile 2004**

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova**






### Disciplina di tutela per aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana sui bacini padani - Provincia di Savona e di Imperia – DGR 428/2021

[http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/fasce\\_franePO\\_SVIM.html](http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/fasce_franePO_SVIM.html)


Approvata ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e dell'art. 33, c.6, della l.r. 41/2014



### **Variante Bacini Padani (VBP) del Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Genova -**

Accordo di pianificazione **siglato** in data **23 marzo 2011** tra **Autorità di bacino del fiume Po, Regione Liguria, Provincia di Genova**, per l'approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, in attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 11, delle relative Norme di Attuazione.

<https://cartogis.cittametropolitana.genova.it/cartogis/ptc/index.htm>



**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova




## Legge 183/89

### Art. 15 - (Bacini di rilievo interregionale)

Nei bacini di rilievo interregionale **le regioni** territorialmente competenti definiscono, **d'intesa**:

- a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;
- b) il piano di bacino;
- c) la programmazione degli interventi;
- d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il funzionamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.



### Piano stralcio assetto idrogeologico del bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola

**Adottato** con Delibera Comitato Istituzionale n° 180 del 27 aprile 2006

**Approvato** con Delibera di Consiglio Regionale 05.07.06, n. 69 per il territorio toscano e con Delibera di Consiglio Regionale 18.07.06, n. 24 per il territorio ligure.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



## **ART. 43. Durata del Piano e suo adeguamento**

- 1.** Le disposizioni di cui al presente Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono aggiornate e variate a seguito del modificarsi delle condizioni di riferimento e sono periodicamente verificate sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio di cui all'art. 42.
- 2.** Il presente Piano è oggetto di una variante "sostanziale" secondo la procedura ordinaria di approvazione nel caso in cui il modificarsi delle condizioni di riferimento di cui al comma 1 comporti l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del presente Piano stesso, o comunque nel caso di modifiche od integrazioni sostanziali che incidono sulle sue linee fondamentali e che, in particolare, introducano aspetti significativamente innovativi.
- 3.** Nei casi di modifiche od integrazioni che non ricadono in quanto previsto al comma 2 e che pertanto non necessitino delle procedure di variante sostanziale del Piano, con particolare riferimento all'aggiornamento o approfondimento del quadro conoscitivo sulla base di valutazioni di tipo prettamente tecnico, le stesse sono approvate ed assumono efficacia con le modalità di seguito indicate:
  - a) Modifica degli elaborati cartografici
  - b) Modifiche non sostanziali alle presenti Norme di attuazione

Art. 2. (Autorità di bacino regionale)	L.R. 18/99 - Articolo 96 Autorità di bacino di rilievo regionale	L.R. 9/93 – Articolo 7 (Autorità di bacino di rilievo regionale)
Sono organi dell'Autorità di bacino regionale: a) la Giunta regionale; b) la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale; c) il Comitato tecnico di bacino.	Sono organi dell'Autorità di bacino: a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio provinciale	<u>Sono organi dell' Autorità di bacino:</u> a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) i Comitati tecnici provinciali e della città metropolitana

Art. 9. (Formazione del Piano di bacino)

- **Il Piano di bacino**, anche stralcio, **è elaborato** e proposto **dalla Provincia** sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
- Gli uffici provinciali competenti **trasmettono la proposta di Piano di bacino al Comitato** al fine di acquisirne il parere.
- **La Giunta regionale esprime parere vincolante** sulla proposta di Piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, **acquisito il parere del Comitato**.
- **La Giunta provinciale**, acquisito il parere vincolante della Giunta regionale, **adotta il Piano**.
- I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati possono presentare le proprie osservazioni sul Piano alla Provincia
- Gli uffici provinciali valutano le osservazioni pervenute e procedono, se del caso, alla revisione del Piano adottato.
- La Provincia trasmette al Comitato il Piano
- **Il Comitato** valuta la compatibilità del Piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino ed **esprime parere vincolante**.
- **La Provincia**, acquisito il parere vincolante del Comitato, **approva il Piano**.
- Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione del medesimo.



L.R. 10 aprile 2015, n. 15 - Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)

Art. 17 (Autorità di bacino regionale)	L.R.58/2009 - Articolo 2 (Autorità di bacino regionale)	L.R .18/99 - Articolo 96 Autorità di bacino di rilievo regionale	L.R. 9/93 – Articolo 7 ( <u>Autorità di bacino di rilievo regionale</u> )
Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:  a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria; b) la Giunta regionale; c) il Comitato tecnico di bacino.	Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:  a) la Giunta regionale; b) la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale; c) il Comitato tecnico di bacino.	Sono organi dell'Autorità di bacino:  a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio provinciale	Sono organi dell' Autorità di bacino:  a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) i Comitati tecnici provinciali e della città metropolitana

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova





# L.R. 10 aprile 2015, n. 15 - Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni)

## Art. 17 - (Autorità di bacino regionale)

Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:

- a) il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria;
- b) la Giunta regionale;
- c) il Comitato tecnico di bacino.

## Art. 18 - (Competenze del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria)

**1. Il Consiglio regionale** Assemblea Legislativa della Liguria **approva i piani di bacino**, anche a stralcio, di cui all'articolo 25, **nonché le varianti ai piani vigenti** rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3.

## Art. 19. - (Competenze della Giunta regionale)

**1. La Giunta regionale** in qualità di organo dell'Autorità di bacino:

- a) **adotta i piani di bacino** anche a stralcio, di cui all'articolo 25, **nonché le varianti ai piani vigenti** rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 3;
- b) **approva le varianti ai piani vigenti** rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 26, comma 5;

## Art. 24. - (Funzionamento dell'Autorità di bacino)

**1.** Le funzioni tecnico-amministrative, a supporto delle attività degli organi dell'Autorità di bacino, sono assicurate dalle **strutture della Regione competenti in materia**, con riferimento:

- a) **all'elaborazione delle proposte di piano di bacino** o delle relative varianti, con coordinamento delle istanze provenienti dai comuni interessati;
- b) alla gestione dei piani di bacino vigenti.

## Art. 25 - (Formazione del piano di bacino)

**Il Comitato esprime parere vincolante sulla proposta di piano presentata dagli uffici regionali.**

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova**



**Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche**

**Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione**

**Art. 63**

(Autorità di bacino distrettuale)

**1.** In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

**3.** **Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa e l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti.**

**Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali**, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ...omissis...

**4.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**



**Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche**

**Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 170**

Norme transitorie

...omissis...

**2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici** di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, **le Autorità di bacino** di cui alla [legge 18 maggio 1989, n. 183](#), **sono prorogate**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 3) dell'articolo 63 del presente decreto.**

...omissis...

**11. Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175.**

**Art. 175**

(abrogazione di norme)

**1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto sono o restano abrogate** le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare:  
...omissis...

l) la [legge 18 maggio 1989, n. 183](#);

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova**






# LA RIFORMA DISTRETTUALE

**1) La legge 28 dicembre 2015, n.221** recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, **in vigore dal 2 febbraio 2016**, all'art. 51 ha dettato nuove “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del d.lgs. 152/2006 e **ha istituito le nuove Autorità di bacino distrettuali e ha definito i nuovi Distretti Idrografici:**

L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:

- a) distretto idrografico delle Alpi orientali,
- b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i bacini idrografici del Po ed alcuni bacini regionali/interregionali romagnoli, delle Marche e della Toscana,
- c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale,
- d) distretto idrografico dell'Appennino centrale,
- e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale,
- f) distretto idrografico della Sardegna,
- g) distretto idrografico della Sicilia.



La Liguria ricade nel:

- distretto idrografico del Fiume Po, che è più esteso rispetto al precedente limite dell'Autorità di bacino ex legge 183/89, ma per il territorio regionale ligure non è stato modificato
- distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che comprende i bacini idrografici dell'Arno (compresa una piccola zona ricadente nella regione Umbria), del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana

Le **Autorità di bacino** provvedono ad elaborare il **Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci**, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico (PGA), previsto dalla direttiva 2000/60/CE ed il piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), previsto dalla direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova**



# LA RIFORMA DISTRETTUALE

2) Con il **decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016** recante "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183", emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ai sensi dell' art. 63 comma 3 del d.lgs. 152/2006 ed **entrato in vigore il 17 febbraio 2017 (G.U. n. 27 del 2.02.2017)**, sono stati fissati indirizzi e criteri per l'attribuzione e il trasferimento del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e delle risorse finanziarie alle nuove Autorità.

## Art 12 - Modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

1. Ai sensi dell'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dalla data di entrata in vigore del presente decreto **sono soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989.**

6. Per le attività di cui al presente articolo **i segretari generali** di cui al comma 1 **si avvalgono, anche mediante delega di firma**, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, **d'intesa con le regioni, delle strutture regionali** comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino.

7. **Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.63 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** e s.m.i. le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e **alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6.** Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova



6. Per le attività di cui al presente articolo **i segretari generali** di cui al comma 1 **si avvalgono, anche mediante delega di firma**, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, **d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di Autorità di bacino.**

- Dato che sul territorio regionale risultavano approvati tutti i Piani di Bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), vigenti in forza del disposto dell'art. 170, c.11 del d.lgs. 152/2006,
- dato che i Piani di Bacino necessitano di continue modifiche ed integrazioni in ragione, ad esempio, dell'acquisizione di nuovi dati, studi o indagini di maggior dettaglio, realizzazione di interventi di sistemazione idraulica e geologica, nonché dell'espressione di pareri tecnici sia propedeutici a tali modifiche,

**in data 30 marzo 2017 viene sottoscritta l'Intesa tra l'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale e la Regione Liguria ai sensi e per gli effetti dei commi 6 e 7 dell'art.12 del D.M. 294/2016** al fine di garantire la continuità delle funzioni tecniche ed amministrative inerenti la pianificazione di bacino afferente ai bacini liguri delle sopresse Autorità di bacino – regionale ed interregionale-.

**Intesa è valida fino all'entrata in vigore dei D.P.C.M. di cui all'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006.**

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**



# LA RIFORMA DISTRETTUALE

Con i **decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2018**, emanati ai sensi dell'art. 63 comma 4 del d.lgs. 152/2006 e **pubblicati sulla G.U. del 13 giugno 2018**, sono state perfezionati i trasferimenti di personale, risorse strumentali e finanziarie alle nuove Autorità di bacino distrettuali, sulla base dei criteri e delle regole stabiliti nel DM n. 294/2016, e sono state approvate le dotazioni organiche e stabilite, d'intesa con le regioni territorialmente interessate, le sedi operative dei nuovi Enti.

Con l'entrata in vigore di tale D.P.C.M., la gestione e l'applicazione dei piani di bacino regionali/interregionale, vigenti fino alla emanazione di analoghi atti a livello distrettuale, rientrano nelle competenze della nuova Autorità di bacino distrettuale.

**Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 4 aprile 2018, decade l'Intesa sottoscritta in data 30/03/2017**, ma continuando a sussistere la necessità di garantire le funzioni di pianificazione afferenti ai bacini liguri -regionali ed interregionale-, viene sottoscritto un **Accordo di avvalimento tra l'Autorità di bacino dell'Appennino settentrionale e la Regione Liguria in data 29/10/2018**, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 241/1990, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque nel territorio dei bacini liguri ricadenti nel distretto dell'Appennino Settentrionale.

A partire dall'autunno del 2018, sono stati periodicamente rinnovati gli Accordi di avvalimento tra Regione Liguria e Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai fini di assicurare la continuità delle funzioni della soppressa Autorità di Bacino regionale ed interregionale del fiume Magra.

L'ultimo Accordo è scaduto il 31 dicembre 2023 e non è più stato rinnovato.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**



# LA RIFORMA DISTRETTUALE

1. Sono organi dell'Autorità:
  - a) la conferenza istituzionale permanente;
  - b) il segretario generale;
  - c) la conferenza operativa;
  - d) la segreteria tecnica operativa;
  - e) il collegio dei revisori dei conti.
  - f) l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici

## Conferenza Istituzionale Permanente

La conferenza istituzionale permanente è composta dai Presidenti delle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o dagli assessori dai medesimi delegati, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Nell'Allegato n. 1 è riportata la composizione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità.

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova





# Segretario Generale

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il segretario generale dura in carica 5 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.
4. Il segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il segretario generale:

## Conferenza Operativa

1. La conferenza operativa è composta dal segretario generale che la presiede e dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La conferenza operativa può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto.
3. Alle sedute della conferenza operativa possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati dal segretario generale, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.
4. La conferenza operativa esprime il parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione dell'Autorità di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 63 del decreto legislativo, prima della deliberazione in conferenza istituzionale permanente, ed emana direttive, anche tecniche, per lo svolgimento da parte dell'Autorità delle attività di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo, funzionali all'espressione dei

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico**  
**Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**



# Segreteria tecnica operativa

- 1. La segreteria tecnica operativa provvede a:
  - a) elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento ai fini dell'adozione in conferenza istituzionale permanente;
  - b) esprimere parere, anche sulla base delle direttive della conferenza operativa, sulla conformità dei piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al piano di bacino distrettuale, redatto in coerenza con i piani e i programmi dell'Unione europea.
- 2. La segreteria tecnica operativa è presieduta dal Segretario generale ed è composta dai dirigenti della struttura centrale e delle strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale dell'Autorità e dal responsabile dell'ufficio di staff del Segretario Generale. E' integrata, sulla base di specifiche intese con le regioni territorialmente interessate, dai dirigenti individuati dalle regioni che operano con funzioni distrettuali nelle strutture territoriali ai sensi dell'art. 10.
- 3. La segreteria tecnico operativa è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti di cui al comma 2 e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.







## I Piani



**PGRA**  
Piano di Gestione  
Rischio Alluvioni




**PAI**  
Piano  
Assetto Idrogeologico



**PDGPO**  
Piano di Gestione del  
Distretto idrografico  
del Fiume Po



**PBI**  
Piano di  
Bilancio Idrico




Ad oggi l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po non prevede la predisposizione di un **nuovo** PAI distrettuale

Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio

11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova







LE NOSTRE SEDI



**PIANO GESTIONE ALLUVIONI**

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ai sensi della Direttiva 2007/60/CE



**PIANO GESTIONE ACQUE**

Il Piano di Gestione delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE



**PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO**

Il Piano di bacino, ai sensi dell'art. 65, c.1 del Dlgs 152/2006

**Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale**

Così suddiviso:

**Regione Toscana:** 83% del territorio distrettuale

**Regione Liguria:** 16,4%

**Regione Umbria:** 0,6%

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala “Enrico Piccardo”, Piazza Matteotti 9 - Genova**



Grazie per l'attenzione

geol. Lorenza Casale

[lorenza.casale@regione.liguria.it](mailto:lorenza.casale@regione.liguria.it)

**Strumenti a supporto dei Comuni per la prevenzione del rischio idrogeologico  
Segnala la frana e la Piattaforma nazionale IdroGEO per la conoscenza del territorio**

**11 dicembre 2024 – Palazzo Ducale, Sala "Enrico Piccardo", Piazza Matteotti 9 - Genova**

